

ORDINANZA COLLEGIALE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201502062 Public 2015-04-27.

N. 02062/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00494/2014 REG.RIC.
N. 00495/2014 REG.RIC.
N. 00496/2014 REG.RIC.
N. 00497/2014 REG.RIC.
N. 00498/2014 REG.RIC.
N. 00499/2014 REG.RIC.
N. 00500/2014 REG.RIC.
N. 00501/2014 REG.RIC.
N. 00502/2014 REG.RIC.
N. 00503/2014 REG.RIC.
N. 00504/2014 REG.RIC.
N. 00505/2014 REG.RIC.
N. 00506/2014 REG.RIC.
N. 00507/2014 REG.RIC.
N. 00508/2014 REG.RIC.
N. 00509/2014 REG.RIC.
N. 00510/2014 REG.RIC.
N. 00511/2014 REG.RIC.
N. 00512/2014 REG.RIC.
N. 00513/2014 REG.RIC.
N. 00514/2014 REG.RIC.
N. 00515/2014 REG.RIC.
N. 00516/2014 REG.RIC.
N. 00517/2014 REG.RIC.
N. 00518/2014 REG.RIC.
N. 00519/2014 REG.RIC.
N. 00520/2014 REG.RIC.
N. 00521/2014 REG.RIC.
N. 00522/2014 REG.RIC.
N. 00523/2014 REG.RIC.
N. 00525/2014 REG.RIC.
N. 00526/2014 REG.RIC.
N. 00527/2014 REG.RIC.
N. 00528/2014 REG.RIC.
N. 00529/2014 REG.RIC.
N. 00530/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sui seguenti ricorsi in appello:

1) nr. 494 del 2014, proposto dal signor David SGRÒ, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Giovanna Cleva, Giorgio Barbini e Giulia Santamaria, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2,
contro

il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;

2) nr. 495 del 2014, proposto dal signor Eugenio NICOLETTA, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Giovanna Cleva, Giorgio Barbini e Giulia Santamaria, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2,
contro

il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;

3) nr. 496 del 2014, proposto dal signor Piero LONGO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulia Santamaria, Maria Giovanna Cleva e Giorgio Barbini, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2,
contro

il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;

4) nr. 497 del 2014, proposto dal signor Michele Ivan RUGGIERE, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Barbini, Maria Giovanna Cleva e Giulia Santamaria, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2,
contro

il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;

5) nr. 498 del 2014, proposto dal signor Francesco STATTI, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Barbini, Maria Giovanna Cleva e Giulia Santamaria, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2,
contro

il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;

6) nr. 499 del 2014, proposto dal signor Amedeo TARANTINO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulia Santamaria, Maria Giovanna Cleva e Giorgio Barbini, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2,
contro

il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;

7) nr. 500 del 2014, proposto dal signor Salvatore Alessandro MILAZZO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Barbini, Maria Giovanna Cleva e Giulia Santamaria, con domicilio eletto presso

l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2,

contro

il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;

8) nr. 501 del 2014, proposto dal signor Danilo TUCCITTO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulia Santamaria, Maria Giovanna Cleva e Giorgio Barbini, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2,

contro

il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;

9) nr. 502 del 2014, proposto dal signor Fabio ROSAI, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Barbini, Maria Giovanna Cleva e Giulia Santamaria, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2,

contro

il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;

10) nr. 503 del 2014, proposto dal signor Bartolomeo DI STASIO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Giovanna Cleva, Giorgio Barbini e Giulia Santamaria, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2,

contro

il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12 ;

11) nr. 504 del 2014, proposto dal signor Giovanni CIARAMITARO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Giovanna Cleva, Giorgio Barbini e Giulia Santamaria, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2,

contro

il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;

12) nr. 505 del 2014, proposto dal signor Ivan Luciano MINÌ, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulia Santamaria, Maria Giovanna Cleva e Giorgio Barbini, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2,

contro

il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;

13) nr. 506 del 2014, proposto dal signor Vito PARRINELLO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Barbini e Maria Giovanna Cleva, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2,

contro

il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei

Portoghesi, 12;

14) nr. 507 del 2014, proposto dal signor Tommaso MARSICO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Giovanna Cleva, Giorgio Barbini e Giulia Santamaria, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2,

contro

il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;

15) nr. 508 del 2014, proposto dal signor Giuseppe GIARRATANA, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Barbini, Maria Giovanna Cleva e Giulia Santamaria, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2,

contro

il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;

16) nr. 509 del 2014, proposto dal signor Saverio PICONE, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Barbini, Maria Giovanna Cleva e Giulia Santamaria, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2,

contro

il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;

17) nr. 510 del 2014, proposto dal signor Salvatore DE COSTANZO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulia Santamaria, Giorgio Barbini e Maria Giovanna Cleva, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2,

contro

il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;

18) nr. 511 del 2014, proposto dal signor Giuseppe LICCIARDI, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Giovanna Cleva, Giorgio Barbini e Giulia Santamaria, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2,

contro

il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;

19) nr. 512 del 2014, proposto dal signor Roberto Damiano MARCARELLI, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Barbini, Giulia Santamaria e Maria Giovanna Cleva, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2,

contro

il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, non costituito;

20) nr. 513 del 2014, proposto dal signor Alberto Antonio INDOVINA, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Barbini, Maria Giovanna Cleva e Giulia Santamaria, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2,

contro

il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;

21) nr. 514 del 2014, proposto dal signor Luigi TOLINO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Barbini, Maria Giovanna Cleva e Giulia Santamaria, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2,

contro

il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;

22) nr. 515 del 2014, proposto dal signor Francesco IAVARONE, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Barbini, Maria Giovanna Cleva e Giulia Santamaria, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2,

contro

il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;

23) nr. 516 del 2014, proposto dalla signora Germana FERILLI, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giulia Santamaria, Maria Giovanna Cleva e Giorgio Barbini, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2,

contro

il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;

24) nr. 517 del 2014, proposto dal signor Francesco GALLUZZO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulia Santamaria, Maria Giovanna Cleva e Giorgio Barbini, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2,

contro

il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;

25) nr. 518 del 2014, proposto dal signor Francesco PERTICONE, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Giovanna Cleva, Giorgio Barbini e Giulia Santamaria, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2,

contro

il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;

26) nr. 519 del 2014, proposto dal signor Vito FRANCHINI, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Barbini, Maria Giovanna Cleva e Giulia Santamaria, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2,

contro

il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;

27) nr. 520 del 2014, proposto dal signor Giuseppe CUFFARO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Barbini, Maria Giovanna Cleva e Giulia Santamaria, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2,
contro

il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;

28) nr. 521 del 2014, proposto dal signor Angelo Biagio CHIOFALO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulia Santamaria, Giorgio Barbini e Maria Giovanna Cleva, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2,
contro

il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;

29) nr. 522 del 2014, proposto dal signor Salvatore CHIRIATTI, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Giovanna Cleva, Giorgio Barbini e Giulia Santamaria, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2,
contro

il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;

30) nr. 523 del 2014, proposto dal signor Fabio CASALICCHIO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Barbini, Maria Giovanna Cleva e Giulia Santamaria, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2,
contro

il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;

31) nr. 525 del 2014, proposto dalla signora Vincenza CARRUBBA, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Barbini, Giulia Santamaria e Maria Giovanna Cleva, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2,
contro

il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;

32) nr. 526 del 2014, proposto dal signor Giovanni CAROSSO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Giovanna Cleva, Giulia Santamaria e Giorgio Barbini, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2,
contro

il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;

33) nr. 527 del 2014, proposto dal signor Alessio BOI, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Giovanna Cleva, Giorgio Barbini e Giulia Santamaria, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2,

contro

il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;

34) nr. 528 del 2014, proposto dal signor Giuseppe ALIBERTI, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulia Santamaria, Maria Giovanna Cleva e Giorgio Barbini, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2,

contro

il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;

35) nr. 529 del 2014, proposto dal signor Rocco ARATO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Barbini, Maria Giovanna Cleva e Giulia Santamaria, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2,

contro

il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;

36) nr. 530 del 2014, proposto dal signor Antonino Francesco Paolo ACCARDI, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulia Santamaria, Maria Giovanna Cleva e Giorgio Barbini, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2,

contro

il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

- quanto al ricorso nr. 494 del 2014:

della sentenza del T.A.R. della Lombardia, Sezione Prima, nr. 1693/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa alla retribuzione di ore di straordinario maturate per riposi non goduti nel periodo dal 2009 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via equitativa) da usura psico-fisica derivante dal lavoro svolto nel settimo giorno consecutivo e dalla tardiva fruizione del "riposo-recupero" nel medesimo periodo nonché, in subordine, nella rideterminazione della "giusta retribuzione differenziale" per tutti i giorni di mancata fruizione del riposo;

- quanto al ricorso nr. 495 del 2014:

della sentenza del T.A.R. della Lombardia, Sezione Prima, nr. 1694/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa alla retribuzione di ore di straordinario maturate per riposi non goduti nel periodo dal 2004 al 2011 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via equitativa) da usura psico-fisica derivante dal lavoro svolto nel settimo giorno consecutivo e dalla tardiva fruizione del "riposo-recupero" nel medesimo periodo nonché, in subordine, nella rideterminazione della "giusta retribuzione differenziale" per tutti i giorni di mancata fruizione del riposo;

- quanto al ricorso nr. 496 del 2014:

della sentenza del T.A.R. della Lombardia, Sezione Prima, nr. 1687/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa alla retribuzione di ore di straordinario maturate per riposi non goduti nel periodo dal 2004 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via equitativa) da usura psico-fisica

derivante dal lavoro svolto nel settimo giorno consecutivo e dalla tardiva fruizione del “riposo-recupero” nel medesimo periodo nonché, in subordine, nella rideterminazione della “giusta retribuzione differenziale” per tutti i giorni di mancata fruizione del riposo;

- quanto al ricorso nr. 497 del 2014:

della sentenza del T.A.R. della Lombardia, Sezione Prima, nr. 1712/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa alla retribuzione di ore di straordinario maturate per riposi non goduti nel periodo dal 2005 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via equitativa) da usura psico-fisica derivante dal lavoro svolto nel settimo giorno consecutivo e dalla tardiva fruizione del “riposo-recupero” nel medesimo periodo nonché, in subordine, nella rideterminazione della “giusta retribuzione differenziale” per tutti i giorni di mancata fruizione del riposo;

- quanto al ricorso nr. 498 del 2014:

della sentenza del T.A.R. della Lombardia, Sezione Prima, nr. 1690/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa alla retribuzione di ore di straordinario maturate per riposi non goduti nel periodo dal 2004 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via equitativa) da usura psico-fisica derivante dal lavoro svolto nel settimo giorno consecutivo e dalla tardiva fruizione del “riposo-recupero” nel medesimo periodo nonché, in subordine, nella rideterminazione della “giusta retribuzione differenziale” per tutti i giorni di mancata fruizione del riposo;

- quanto al ricorso nr. 499 del 2014:

della sentenza del T.A.R. della Lombardia, Sezione Prima, nr. 1713/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa alla retribuzione di ore di straordinario maturate per riposi non goduti nel periodo dal 2005 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via equitativa) da usura psico-fisica derivante dal lavoro svolto nel settimo giorno consecutivo e dalla tardiva fruizione del “riposo-recupero” nel medesimo periodo nonché, in subordine, nella rideterminazione della “giusta retribuzione differenziale” per tutti i giorni di mancata fruizione del riposo;

- quanto al ricorso nr. 500 del 2014:

della sentenza del T.A.R. della Lombardia, Sezione Prima, nr. 1695/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa alla retribuzione di ore di straordinario maturate per riposi non goduti nel periodo dal 2004 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via equitativa) da usura psico-fisica derivante dal lavoro svolto nel settimo giorno consecutivo e dalla tardiva fruizione del “riposo-recupero” nel medesimo periodo nonché, in subordine, nella rideterminazione della “giusta retribuzione differenziale” per tutti i giorni di mancata fruizione del riposo;

- quanto al ricorso nr. 501 del 2014:

della sentenza del T.A.R. della Lombardia, Sezione Prima, nr. 1711/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa alla retribuzione di ore di straordinario maturate per riposi non goduti nel periodo dal 2005 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via equitativa) da usura psico-fisica derivante dal lavoro svolto nel settimo giorno consecutivo e dalla tardiva fruizione del “riposo-recupero” nel medesimo periodo nonché, in subordine, nella rideterminazione della “giusta retribuzione differenziale” per tutti i giorni di mancata fruizione del riposo;

- quanto al ricorso nr. 502 del 2014:

della sentenza del T.A.R. della Lombardia, Sezione Prima, nr. 1709/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa alla retribuzione di ore di straordinario maturate per riposi non goduti nel periodo dal 2004 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via equitativa) da usura psico-fisica derivante dal lavoro svolto nel settimo giorno consecutivo e dalla tardiva fruizione del “riposo-recupero” nel medesimo periodo nonché, in subordine, nella rideterminazione della “giusta retribuzione differenziale” per tutti i giorni di mancata fruizione del riposo;

- quanto al ricorso nr. 503 del 2014:

della sentenza del T.A.R. della Lombardia, Sezione Prima, nr. 1700/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa alla retribuzione di ore di straordinario maturate per riposi non goduti nel periodo dal 2004 al 2011 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via equitativa) da usura psico-fisica derivante dal lavoro svolto nel settimo giorno consecutivo e dalla tardiva fruizione del “riposo-recupero” nel medesimo periodo nonché, in subordine, nella rideterminazione della “giusta retribuzione differenziale” per tutti i giorni di mancata fruizione del riposo;

- quanto al ricorso nr. 504 del 2014:

della sentenza del T.A.R. della Lombardia, Sezione Prima, nr. 1705/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa alla retribuzione di ore di straordinario maturate per riposi non goduti nel periodo dal 2006 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via equitativa) da usura psico-fisica derivante dal lavoro svolto nel settimo giorno consecutivo e dalla tardiva fruizione del “riposo-recupero” nel medesimo periodo nonché, in subordine, nella rideterminazione della “giusta retribuzione differenziale” per tutti i giorni di mancata fruizione del riposo;

- quanto al ricorso nr. 505 del 2014:

della sentenza del T.A.R. della Lombardia, Sezione Prima, nr. 1704/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa alla retribuzione di ore di straordinario maturate per riposi non goduti nel periodo dal 2004 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via equitativa) da usura psico-fisica derivante dal lavoro svolto nel settimo giorno consecutivo e dalla tardiva fruizione del “riposo-recupero” nel medesimo periodo nonché, in subordine, nella rideterminazione della “giusta retribuzione differenziale” per tutti i giorni di mancata fruizione del riposo;

- quanto al ricorso nr. 506 del 2014:

della sentenza del T.A.R. della Lombardia, Sezione Prima, nr. 1716/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa alla retribuzione di ore di straordinario maturate per riposi non goduti nel periodo dal 2004 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via equitativa) da usura psico-fisica derivante dal lavoro svolto nel settimo giorno consecutivo e dalla tardiva fruizione del “riposo-recupero” nel medesimo periodo nonché, in subordine, nella rideterminazione della “giusta retribuzione differenziale” per tutti i giorni di mancata fruizione del riposo;

- quanto al ricorso nr. 507 del 2014:

della sentenza del T.A.R. della Lombardia, Sezione Prima, nr. 1719/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa alla retribuzione di ore di straordinario maturate per riposi non goduti nel periodo dal 2007 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via equitativa) da usura psico-fisica derivante dal lavoro svolto nel settimo giorno consecutivo e dalla tardiva fruizione del “riposo-recupero” nel medesimo periodo nonché, in subordine, nella rideterminazione della “giusta retribuzione differenziale” per tutti i giorni di mancata fruizione del riposo;

- quanto al ricorso nr. 508 del 2014:

della sentenza del T.A.R. della Lombardia, Sezione Prima, nr. 1699/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa alla retribuzione di ore di straordinario maturate per riposi non goduti nel periodo dal 2005 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via equitativa) da usura psico-fisica derivante dal lavoro svolto nel settimo giorno consecutivo e dalla tardiva fruizione del “riposo-recupero” nel medesimo periodo nonché, in subordine, nella rideterminazione della “giusta retribuzione differenziale” per tutti i giorni di mancata fruizione del riposo;

- quanto al ricorso nr. 509 del 2014:

della sentenza del T.A.R. della Lombardia, Sezione Prima, nr. 1718/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa alla retribuzione di ore di straordinario maturate per riposi non goduti nel periodo dal 2007 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via equitativa) da usura psico-fisica

derivante dal lavoro svolto nel settimo giorno consecutivo e dalla tardiva fruizione del “riposo-recupero” nel medesimo periodo nonché, in subordine, nella rideterminazione della “giusta retribuzione differenziale” per tutti i giorni di mancata fruizione del riposo;

- quanto al ricorso nr. 510 del 2014:

della sentenza del T.A.R. della Lombardia, Sezione Prima, nr. 1715/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa alla retribuzione di ore di straordinario maturate per riposi non goduti nel periodo dal 2005 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via equitativa) da usura psico-fisica derivante dal lavoro svolto nel settimo giorno consecutivo e dalla tardiva fruizione del “riposo-recupero” nel medesimo periodo nonché, in subordine, nella rideterminazione della “giusta retribuzione differenziale” per tutti i giorni di mancata fruizione del riposo;

- quanto al ricorso n. 511 del 2014:

della sentenza del T.A.R. della Lombardia, Sezione Prima, nr. 1691/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa alla retribuzione di ore di straordinario maturate per riposi non goduti nel periodo dal 2004 al 2011 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via equitativa) da usura psico-fisica derivante dal lavoro svolto nel settimo giorno consecutivo e dalla tardiva fruizione del “riposo-recupero” nel medesimo periodo nonché, in subordine, nella rideterminazione della “giusta retribuzione differenziale” per tutti i giorni di mancata fruizione del riposo;

- quanto al ricorso nr. 512 del 2014:

della sentenza del T.A.R. della Lombardia, Sezione Prima, nr. 1703/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa alla retribuzione di ore di straordinario maturate per riposi non goduti nel periodo dal 2004 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via equitativa) da usura psico-fisica derivante dal lavoro svolto nel settimo giorno consecutivo e dalla tardiva fruizione del “riposo-recupero” nel medesimo periodo nonché, in subordine, nella rideterminazione della “giusta retribuzione differenziale” per tutti i giorni di mancata fruizione del riposo;

- quanto al ricorso nr. 513 del 2014:

della sentenza del T.A.R. della Lombardia, Sezione Prima, nr. 1702/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa alla retribuzione di ore di straordinario maturate per riposi non goduti nel periodo dal 2005 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via equitativa) da usura psico-fisica derivante dal lavoro svolto nel settimo giorno consecutivo e dalla tardiva fruizione del “riposo-recupero” nel medesimo periodo nonché, in subordine, nella rideterminazione della “giusta retribuzione differenziale” per tutti i giorni di mancata fruizione del riposo;

- quanto al ricorso nr. 514 del 2014:

della sentenza del T.A.R. della Lombardia, Sezione Prima, nr. 1720/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa alla retribuzione di ore di straordinario maturate per riposi non goduti nel periodo dal 2005 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via equitativa) da usura psico-fisica derivante dal lavoro svolto nel settimo giorno consecutivo e dalla tardiva fruizione del “riposo-recupero” nel medesimo periodo nonché, in subordine, nella rideterminazione della “giusta retribuzione differenziale” per tutti i giorni di mancata fruizione del riposo;

- quanto al ricorso nr. 515 del 2014:

della sentenza del T.A.R. della Lombardia, Sezione Prima, nr. 1688/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa alla retribuzione di ore di straordinario maturate per riposi non goduti nel periodo dal 2005 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via equitativa) da usura psico-fisica derivante dal lavoro svolto nel settimo giorno consecutivo e dalla tardiva fruizione del “riposo-recupero” nel medesimo periodo nonché, in subordine, nella rideterminazione della “giusta retribuzione differenziale” per tutti i giorni di mancata fruizione del riposo;

- quanto al ricorso nr. 516 del 2014:

della sentenza del T.A.R. della Lombardia, Sezione Prima, nr. 1708/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa alla retribuzione di ore di straordinario maturate per riposi non goduti nel periodo dal 2004 al 2011 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via equitativa) da usura psico-fisica derivante dal lavoro svolto nel settimo giorno consecutivo e dalla tardiva fruizione del “riposo-recupero” nel medesimo periodo nonché, in subordine, nella rideterminazione della “giusta retribuzione differenziale” per tutti i giorni di mancata fruizione del riposo;

- quanto al ricorso nr. 517 del 2014:

della sentenza del T.A.R. della Lombardia, Sezione Prima, nr. 1698/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa alla retribuzione di ore di straordinario maturate per riposi non goduti nel periodo dal 2005 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via equitativa) da usura psico-fisica derivante dal lavoro svolto nel settimo giorno consecutivo e dalla tardiva fruizione del “riposo-recupero” nel medesimo periodo nonché, in subordine, nella rideterminazione della “giusta retribuzione differenziale” per tutti i giorni di mancata fruizione del riposo;

- quanto al ricorso nr. 518 del 2014:

della sentenza del T.A.R. della Lombardia, Sezione Prima, nr. 1714/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa alla retribuzione di ore di straordinario maturate per riposi non goduti nel periodo dal 2005 al 2011 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via equitativa) da usura psico-fisica derivante dal lavoro svolto nel settimo giorno consecutivo e dalla tardiva fruizione del “riposo-recupero” nel medesimo periodo nonché, in subordine, nella rideterminazione della “giusta retribuzione differenziale” per tutti i giorni di mancata fruizione del riposo;

- quanto al ricorso nr. 519 del 2014:

della sentenza del T.A.R. della Lombardia, Sezione Prima, nr. 1710/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa alla retribuzione di ore di straordinario maturate per riposi non goduti nel periodo dal 2004 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via equitativa) da usura psico-fisica derivante dal lavoro svolto nel settimo giorno consecutivo e dalla tardiva fruizione del “riposo-recupero” nel medesimo periodo nonché, in subordine, nella rideterminazione della “giusta retribuzione differenziale” per tutti i giorni di mancata fruizione del riposo;

- quanto al ricorso nr. 520 del 2014:

della sentenza del T.A.R. della Lombardia, Sezione Prima, nr. 1707/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa alla retribuzione di ore di straordinario maturate per riposi non goduti nel periodo dal 2007 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via equitativa) da usura psico-fisica derivante dal lavoro svolto nel settimo giorno consecutivo e dalla tardiva fruizione del “riposo-recupero” nel medesimo periodo nonché, in subordine, nella rideterminazione della “giusta retribuzione differenziale” per tutti i giorni di mancata fruizione del riposo;

- quanto al ricorso nr. 521 del 2014:

della sentenza del T.A.R. della Lombardia, Sezione Prima, nr. 1696/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa alla retribuzione di ore di straordinario maturate per riposi non goduti nel periodo dal 2004 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via equitativa) da usura psico-fisica derivante dal lavoro svolto nel settimo giorno consecutivo e dalla tardiva fruizione del “riposo-recupero” nel medesimo periodo nonché, in subordine, nella rideterminazione della “giusta retribuzione differenziale” per tutti i giorni di mancata fruizione del riposo;

- quanto al ricorso nr. 522 del 2014:

della sentenza del T.A.R. della Lombardia, Sezione Prima, nr. 1706/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa alla retribuzione di ore di straordinario maturate per riposi non goduti nel periodo dal 2005 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via equitativa) da usura psico-fisica

derivante dal lavoro svolto nel settimo giorno consecutivo e dalla tardiva fruizione del “riposo-recupero” nel medesimo periodo nonché, in subordine, nella rideterminazione della “giusta retribuzione differenziale” per tutti i giorni di mancata fruizione del riposo;

- quanto al ricorso n. 523 del 2014:

della sentenza del T.A.R. della Lombardia, Sezione Prima, nr. 1692/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa alla retribuzione di ore di straordinario maturate per riposi non goduti nel periodo dal 2007 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via equitativa) da usura psico-fisica derivante dal lavoro svolto nel settimo giorno consecutivo e dalla tardiva fruizione del “riposo-recupero” nel medesimo periodo nonché, in subordine, nella rideterminazione della “giusta retribuzione differenziale” per tutti i giorni di mancata fruizione del riposo;

- quanto al ricorso nr. 525 del 2014:

della sentenza del T.A.R. della Lombardia, Sezione Prima, nr. 1685/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa alla retribuzione di ore di straordinario maturate per riposi non goduti nel periodo dal 2004 al 2011 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via equitativa) da usura psico-fisica derivante dal lavoro svolto nel settimo giorno consecutivo e dalla tardiva fruizione del “riposo-recupero” nel medesimo periodo nonché, in subordine, nella rideterminazione della “giusta retribuzione differenziale” per tutti i giorni di mancata fruizione del riposo;

- quanto al ricorso nr. 526 del 2014:

della sentenza del T.A.R. della Lombardia, Sezione Prima, nr. 1697/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa alla retribuzione di ore di straordinario maturate per riposi non goduti nel periodo dal 2004 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via equitativa) da usura psico-fisica derivante dal lavoro svolto nel settimo giorno consecutivo e dalla tardiva fruizione del “riposo-recupero” nel medesimo periodo nonché, in subordine, nella rideterminazione della “giusta retribuzione differenziale” per tutti i giorni di mancata fruizione del riposo;

- quanto al ricorso nr. 527 del 2014:

della sentenza del T.A.R. della Lombardia, Sezione Prima, nr. 1717/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa alla retribuzione di ore di straordinario maturate per riposi non goduti nel periodo dal 2007 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via equitativa) da usura psico-fisica derivante dal lavoro svolto nel settimo giorno consecutivo e dalla tardiva fruizione del “riposo-recupero” nel medesimo periodo nonché, in subordine, nella rideterminazione della “giusta retribuzione differenziale” per tutti i giorni di mancata fruizione del riposo;

- quanto al ricorso nr. 528 del 2014:

della sentenza del T.A.R. della Lombardia, Sezione Prima, nr. 1689/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa alla retribuzione di ore di straordinario maturate per riposi non goduti nel periodo dal 2004 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via equitativa) da usura psico-fisica derivante dal lavoro svolto nel settimo giorno consecutivo e dalla tardiva fruizione del “riposo-recupero” nel medesimo periodo nonché, in subordine, nella rideterminazione della “giusta retribuzione differenziale” per tutti i giorni di mancata fruizione del riposo;

- quanto al ricorso nr. 529 del 2014:

della sentenza del T.A.R. della Lombardia, Sezione Prima, nr. 1686/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa alla retribuzione di ore di straordinario maturate per riposi non goduti nel periodo dal 2004 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via equitativa) da usura psico-fisica derivante dal lavoro svolto nel settimo giorno consecutivo e dalla tardiva fruizione del “riposo-recupero” nel medesimo periodo nonché, in subordine, nella rideterminazione della “giusta retribuzione differenziale” per tutti i giorni di mancata fruizione del riposo;

- quanto al ricorso nr. 530 del 2014:

della sentenza del T.A.R. della Lombardia, Sezione Prima, nr. 1701/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa alla retribuzione di ore di straordinario maturate per riposi non goduti nel periodo dal 2004 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via equitativa) da usura psico-fisica derivante dal lavoro svolto nel settimo giorno consecutivo e dalla tardiva fruizione del “riposo-recupero” nel medesimo periodo nonché, in subordine, nella rideterminazione della “giusta retribuzione differenziale” per tutti i giorni di mancata fruizione del riposo.

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie prodotte dall’Amministrazione in data 21 febbraio 2015 a sostegno delle proprie difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all’udienza pubblica del giorno 24 marzo 2015, il Consigliere Raffaele Greco;
Uditi l’avv. Barbini per i ricorrenti e l’avv. dello Stato Antonio Grumetto per l’Amministrazione;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

1. I ricorrenti, tutti agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, hanno agito in primo grado per l’accertamento di spettanze retributive a loro dire dovute dall’Amministrazione della Giustizia per lo svolgimento di attività lavorativa nei giorni ordinariamente destinati al riposo settimanale.

In particolare, ciascuno di loro ha documentato di aver espletato, in periodi di tempo più o meno lunghi ricompresi fra il 2004 e il 2012, plurime ore di attività lavorativa in giorni festivi ovvero da destinare al riposo settimanale, chiedendo pertanto il riconoscimento del compenso per le corrispondenti ore di straordinario prestate, nonché il risarcimento del danno da usura psicofisica patito ovvero – in via subordinata – la determinazione dell’indennità supplementare dovuta sulla base dei vigenti accordi sindacali di categoria.

2. A sostegno della propria pretesa, gli istanti hanno richiamato il pregresso indirizzo di questa Sezione (cfr. ex plurimis le sentenze nr. 6322 del 10 dicembre 2012 e nr. 1342 dell’8 marzo 2012), sulla scorta del quale:

a) al fine di compensare il disagio derivante dal dover prestare attività lavorativa in una giornata ordinariamente dedicata al riposo, non è sufficiente la speciale indennità disciplinata dalla contrattazione di categoria (per quanto qui rileva, dall’art. 10, comma 3, del d.P.R. 11 settembre 2007, nr. 170, che la ha quantificata in € 5,00 all’ora, importo poi aumentato ad € 8,00 all’ora dal successivo art. 15, comma 4, del d.P.R. 16 aprile 2009, nr. 51), atteso che tale indennità è testualmente corrisposta “a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero”, e dunque surroga la sola retribuzione ordinaria, lasciando impregiudicata – fra le altre – la questione di come debbano essere compensate le ore lavorative eventualmente eccedenti il limite delle 36 settimanali;

b) a tale ultimo riguardo, sempre sulla base della contrattazione collettiva di categoria, il computo dello straordinario va effettuato con criterio “orizzontale”, ossia tenendo conto delle ore eccedenti le 36 nell’arco della settimana, e non “verticale”, ossia avendo riguardo alla sola giornata che interessa ed alle ore eventualmente eccedenti le 6 giornalieri;

c) diversi poi, e anche distinti fra di loro, sono gli istituti del “riposo recupero”, disciplinato dall’art. 11, comma 5, della legge 15 novembre 1990, nr. 395, che serve a far recuperare al lavoratore il giorno di riposo di cui non abbia fruito per aver svolto attività lavorativa, e del “riposo compensativo”, disciplinato dagli accordi sindacali (e, per quanto qui rileva, dall’art. 11

dell'Accordo Nazionale Quadro del Corpo di Polizia Penitenziaria), il quale altro non è che una differente modalità di compensazione del lavoro straordinario, che anziché essere retribuito viene ad essere compensato con un numero corrispondente di ore di riposo.

3. Il T.A.R. della Lombardia, investito delle controversie, le ha definite con altrettante sentenze di reiezione, avverso le quali gli originari ricorrenti sono insorti con gli appelli oggi all'esame di questa Sezione.

4. Con le sentenze in epigrafe, il primo giudice si è motivatamente discostato dai precedenti sopra richiamati, argomentando sulla base dell'orientamento, a suo dire difforme, della Corte di Cassazione, dal quale sarebbero ritraibili i seguenti principi:

- è ontologicamente impossibile qualificare come straordinario il lavoro prestato in un giorno festivo, ogni qual volta sia stata comunque rispettata la cadenza di un giorno di riposo per ogni settimana di lavoro;

- conseguentemente, il computo del lavoro straordinario va effettuato con criterio "verticale", e quindi tenendo conto delle sole ore eccedenti il normale orario di lavoro nei 6 giorni della settimana in cui viene normalmente prestato, calcolate nell'ambito del mese di riferimento;

- ferma e impregiudicata resta la diversa questione, da affrontare e risolvere però in sede di contrattazione collettiva, dell'eventuale retribuzione supplementare dovuta per compensare la particolare "penosità" derivante dall'aver dovuto prestare attività lavorativa in una giornata istituzionalmente da dedicare alle esigenze familiari, personali e culturali.

5. Nel costituirsi in resistenza in grado d'appello, il Ministero della Giustizia, oltre a sostenere la infondatezza degli appelli e a instare per la conferma delle sentenze impugnate, ha richiamato lo jus superveniens di cui all'art. 1, comma 476, della legge 27 dicembre 2013, nr. 147 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)"), secondo cui: "...L'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e l'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, si interpretano nel senso che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge".

In tal modo, secondo la difesa erariale, il legislatore sarebbe intervenuto con interpretazione autentica della vigente normativa, riaffermando l'impostazione seguita dalla giurisprudenza prevalente e smentendo il più recente indirizzo di questa Sezione.

6. Tutto ciò premesso, questa Sezione reputa che la disposizione da ultimo citata ponga plurimi dubbi di legittimità costituzionale, tali da indurre a rimettere alla Corte costituzionale la relativa questione, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, nr. 87.

7. Al riguardo, va innanzi tutto sottolineata l'evidente rilevanza della questione, atteso che la norma dianzi richiamata è destinata, ove ritenuta legittima, a trovare applicazione nei presenti giudizi, e anzi a essere determinante ai fini della loro definizione.

Infatti, con essa il legislatore, con previsione espressamente dichiarata retroattiva (come testimoniato dalla salvezza dei soli giudizi definiti con giudicato), ha affermato il duplice principio per cui, di regola, nessuno straordinario è dovuto per le attività lavorative svolte in un giorno

festivo, e solo in via di eccezione questo può essere riconosciuto per le sole ore eccedenti l'ordinario orario giornaliero (criterio di calcolo c.d. "verticale"); di conseguenza, e salvi gli eventuali ulteriori profili di cui si dirà subito appresso, l'applicazione dei detti principi non potrebbe che portare alla reiezione delle pretese attoree, per ragioni altre e assorbenti rispetto a quelle addotte dal giudice di prime cure.

8. Ciò premesso, e venendo al presupposto della non manifesta infondatezza della questione, è opportuno preliminarmente ribadire che, alla stregua della pregressa giurisprudenza della Sezione come richiamata al precedente punto 2, il lavoratore il quale abbia prestato attività lavorativa in un giorno festivo, o comunque da destinare all'ordinario riposo settimanale, ha diritto a tre distinti benefici e precisamente:

- a) al "riposo recupero", che serve a consentire il recupero del riposo settimanale non fruito;
- b) all'indennità prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, che serve a compensare del maggior disagio derivante dall'aver svolto attività lavorativa in un giorno che avrebbe dovuto essere dedicato ad altri interessi;
- c) all'eventuale retribuzione per lavoro straordinario, se e nella misura in cui le ore di lavoro svolte nel giorno festivo, sommate a quelle svolte nei sei giorni precedenti, superino il limite delle 36 settimanali.

Rispetto a tale ricostruzione, contrariamente a quanto sembra argomentare il giudice di prime cure, gli indirizzi espressi dalla Corte di Cassazione non risultano affatto andare in contrario avviso: e, anzi, proprio nei precedenti richiamati nelle sentenze qui appellate – al di là dell'ovvia affermazione della non assimilabilità sic et simpliciter del lavoro festivo a lavoro straordinario, quante volte sia comunque rispettata la cadenza di un giorno di riposo per ogni sei di attività lavorativa svolta – si afferma fra l'altro che "...il lavoratore turnista che presti la propria opera per sette o più giorni consecutivi, pur godendo complessivamente di riposi in ragione di uno per settimana, ha diritto, oltre che ad un compenso per la penosità del lavoro domenicale, ad un distinto compenso per l'ulteriore penosità connessa al fatto di lavorare per più di sei giorni consecutivi (...); i suddetti compensi possono cumularsi alla stregua di disposizioni pattizie che fissino globalmente un trattamento economico-normativo differenziato in considerazione delle caratteristiche della prestazione, trattamento rispetto al quale il giudice del merito deve accertare la congruità o meno dei compensi previsti in contratto e l'idoneità degli stessi a compensare anche la penosità del lavoro nel settimo giorno consecutivo" (cfr. Cass. civ., sez. lav., 7 giugno 2011, nr. 12318; sostanzialmente nello stesso senso, Cass. civ., sez. lav., 4 febbraio 2008, nr. 2610; id., 19 maggio 2004, nr. 9521).

Dunque la S.C. non solo non ha pregiudicato in via di principio l'eventuale spettanza della retribuzione per lavoro straordinario nei casi esaminati (essendo questa rimessa a un accertamento in concreto sul rispetto o meno del limite delle 36 ore settimanali), ma di più, non ha escluso nemmeno che la speciale indennità prevista dalla contrattazione collettiva – nei casi che qui occupano, quella sopra indicata sub b) – possa non essere ritenuta sufficiente a compensare il lavoratore della particolare "penosità" dell'aver prestato la propria opera per più di sei giorni consecutivi; tale ulteriore questione non risulta affrontata nei richiamati precedenti di questa Sezione, laddove i ricorrenti avevano chiesto soltanto il riconoscimento dello straordinario, ma è stata invece sollevata nei giudizi oggi all'esame, sia pure con domanda proposta in via subordinata (e non esaminata dal primo giudice).

9. Tutto ciò premesso, ad avviso di questa Sezione la norma in esame, ad onta del proprio autoqualificarsi espressamente come di interpretazione autentica, non può non essere considerata innovativa dell'ordinamento.

10. Dal punto di vista formale, prima e indipendentemente da ogni approfondimento circa il carattere interpretativo (o innovativo) della disposizione de qua, va evidenziato che essa interviene su di fonti normative di rango regolamentare, recettive di accordi sindacali ai sensi degli artt. 2 della legge 6 marzo 1992, nr. 216, e 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, nr. 195 (mantenuti in vigore ex art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, nr. 165), che per la regolamentazione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Forze dell'ordine hanno previsto una particolare procedura di contrattazione collettiva destinata a confluire – per l'appunto – in appositi decreti del Presidente della Repubblica.

L'intervento con legge primaria su norme aventi tale origine non è ex se inammissibile sul piano dei rapporti tra le fonti normative, stante l'assenza di una riserva costituzionale di contrattazione collettiva tale da consentire di ritenere che nella specie ci si trovi in presenza di una fonte "rinforzata" (con il conseguente obbligo, per ogni modifica successiva, di rispettare il medesimo iter stabilito per la formazione originaria), e tenuto conto dei rilievi in passato svolti da questo Consiglio di Stato, e tuttora validi per il pubblico impiego "non contrattualizzato", in ordine alla piena legittimità di interventi legislativi, anche solo di interpretazione autentica, su fonti regolamentari recettive di accordi sindacali, purché vertenti su profili giuridici essenzialmente pubblicistici (cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 dicembre 1992, nr. 1460).

11. Superato questo primo profilo, può passarsi all'esame delle ragioni sostanziali che inducono la Sezione a escludere il carattere interpretativo della norma sopra citata.

Come è noto, perché una norma possa dirsi di interpretazione autentica è necessario che essa si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario; in tal caso, infatti, la legge interpretativa ha lo scopo di chiarire situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo, in ragione di un dibattito giurisprudenziale irrisolto, o di ristabilire un'interpretazione più aderente alla originaria volontà del legislatore a tutela della certezza del diritto e dell'eguaglianza dei cittadini, cioè di principi di preminente interesse costituzionale (cfr. ex plurimis Corte cost., 29 maggio 2013, nr. 103; id., 21 ottobre 2011, nr. 271; id., 11 giugno 2010, nr. 209; id., 26 novembre 2009, nr. 311).

Orbene, è evidente che nella specie la norma di cui al precitato art. 1, comma 476, della legge nr. 147 del 2013 non presenta alcuna delle caratteristiche suindicate, atteso che:

a) interviene su due disposizioni regolamentari, nessuna delle quali si occupa di retribuzione per lavoro straordinario, essendo entrambe destinate a disciplinare la speciale indennità da lavoro festivo, che si è visto essere istituito rispondente a ratio e a finalità tutt'affatto diverse (oltre che a fare rinvio al complementare istituto del "riposo recupero");

b) in ogni caso introduce una regola, in tema di modalità di calcolo delle ore di straordinario ("verticale" anziché "orizzontale", nel senso sopra precisato), per nulla ricavabile dalla lettura delle previgenti disposizioni e opposta rispetto a quella enunciata dalla pregressa prevalente giurisprudenza.

In sostanza, si tratta di una disposizione dal tenore innovativo in materia di computo delle ore di lavoro straordinario ai fini della relativa retribuzione, sia pure con specifico riferimento all'ipotesi in cui il lavoratore abbia prestato servizio in giorno festivo (o ordinariamente dedicato al riposo settimanale), e che si pone dichiaratamente come retroattiva, come testimoniato dall'espressa previsione di sua non applicabilità alle sole situazioni già definite con sentenza passata in giudicato.

12. È noto, alla stregua dell'indirizzo costantemente seguito dalla Corte costituzionale, che il divieto

di retroattività della legge (art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale), pur costituendo valore fondamentale di civiltà giuridica, non assurge nel nostro ordinamento a principio di rango costituzionale salvo che in materia penale ex art. 25 Cost.; pertanto, il legislatore può di regola emanare norme retroattive, anche di interpretazione autentica, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti "motivi imperativi di interesse generale", ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (sentt. 5 aprile 2012, nr. 78, e nr. 311 del 2009, cit.).

Conseguentemente, sono stati individuati una serie di limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi, attinenti alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, di altri fondamentali valori di civiltà giuridica, posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (sentt. nr. 78 del 2012 e nr. 209 del 2010, citt.).

13. Alla stregua dei principi testé richiamati, la Sezione reputa che la disposizione qui in esame leda il canone di ragionevolezza ex art. 3 Cost., introducendo – come si è visto – sotto la veste di un'interpretazione autentica una disciplina innovativa, con valore retroattivo, senza alcuna evidente e ragionevole giustificazione.

Più specificamente, la disposizione de qua è destinata a condizionare la retribuzione erogata a lavoratori i quali, per la peculiare natura dell'attività svolta, sono costretti a rinunciare al riposo settimanale, e quindi a incidere sull'applicazione del principio della retribuzione equa e proporzionata al lavoro svolto di cui all'art. 36 Cost. in un settore nel quale, come sopra evidenziato, la giurisprudenza – sia ordinaria che amministrativa – si è sempre mostrata alquanto sensibile al problema di un'adeguata compensazione della particolare "penosità" di tale attività lavorativa.

Ne discende che, in un caso del genere, sarebbe stato onere del legislatore fornire una chiara e "rafforzata" indicazione dei "motivi imperativi di interesse generale" sottesi all'innovativa previsione, non potendo questi ricondursi sic et simpliciter alla volontà di evitare l'ingente esborso per le casse pubbliche, che potrebbe derivare dall'esito sfavorevole del rilevante contenzioso verosimilmente pendente, sulla base dell'indirizzo giurisprudenziale in passato seguito da questo Consiglio di Stato.

In definitiva, la norma in esame viene a operare una rilevante limitazione del diritto a una retribuzione equa e proporzionata tutelato a livello costituzionale ex art. 36 Cost., con valore retroattivo (e, quindi, incidendo anche sulle posizioni di lavoratori i quali abbiano già maturato tale diritto sulla scorta di attività svolta, e finanche abbiano instaurato dei contenziosi giudiziali per conseguire quanto loro spettante), senza che siano indicati né prima facie evincibili i principi e valori, quanto meno di pari rango, cui tale intervento risponde.

14. Un secondo possibile profilo di illegittimità costituzionale attiene alla possibile violazione dell'art. 117 Cost. attraverso la norma interposta di cui all'art. 6 della CEDU, e si ricollega proprio alla pendenza di un rilevante contenzioso giudiziale in subiecta materia, già in essere al momento in cui è intervenuta l'innovativa disposizione in esame (ciò è certamente vero per i 36 giudizi qui riuniti).

Come è noto, la giurisprudenza della Corte è da tempo consolidata nel senso che le norme della CEDU - nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, specificamente

istituita per dare ad esse interpretazione e applicazione - integrino, quali “norme interposte”, il parametro costituzionale espresso dall’art. 117, comma 1, Cost. , nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali (cfr. ex plurimis sentt. 5 gennaio 2011, nr. 1; 4 giugno 2010, nr. 196; 28 maggio 2010, n. 187; 15 aprile 2010, nr. 138; 19 aprile 2007, nn. 347 e 348).

Con riferimento all’introduzione di nuove disposizioni retroattive, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha più volte affermato che se, in linea di principio, nulla vieta al potere legislativo di regolamentare in materia civile, con nuove disposizioni dalla portata retroattiva, diritti risultanti da leggi in vigore, il principio della preminenza del diritto e il concetto di processo equo sanciti dal ricordato art. 6 della CEDU ostano, salvo che per imperative ragioni di interesse generale, all’ingerenza del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia, al fine di influenzare l’esito giudiziario di una controversia (cfr. ex plurimis sez. II, 7 giugno 2011, Agrati e al. c. Italia; id., 31 maggio 2011, Maggio c. Italia; sez. V, 11 febbraio 2010, Javaugue c. Francia; sez. II, 10 giugno 2008, Bortesi e al. c. Italia).

Siffatta ricostruzione si completa con l’affermazione che spetta alla stessa Corte costituzionale, nell’ambito del margine di apprezzamento riconosciuto dalla giurisprudenza della CEDU ai singoli ordinamenti nazionali, verificare la sussistenza o meno di “motivi imperativi d’interesse generale” idonei a giustificare l’intervento del legislatore con efficacia retroattiva (fermi i limiti di cui all’art. 25 Cost.), alla stregua di principi, diritti e beni di rilievo costituzionale (Corte cost., sent. 26 gennaio 2012, nr. 15).

In particolare, è stata più volte esclusa la legittimità costituzionale di disposizioni le quali, pur qualificandosi come di interpretazione autentica, introducessero con valore retroattivo regole innovative destinate a incidere su rapporti giuridici maturati e consolidati da tempo, nonché a influenzare situazioni processuali altrimenti indirizzate in modo diverso (cfr. Corte cost., 17 dicembre 2013, nr. 308; id., 27 giugno 2013, nr. 160; id., nr. 78 del 2012, cit.; id., 271 del 2011, cit.; id., nr. 209 del 2010, cit.; id., 30 gennaio 2009, nr. 29).

Nel caso che qui occupa, come già evidenziato, non è dato rintracciare un motivo d’interesse generale idoneo a giustificare l’intervento legislativo retroattivo in esame, che è destinato a incidere in modo decisivo sull’esito di plurimi giudizi (ivi compresi quelli qui riuniti).

15. La Sezione ritiene pertanto rilevanti per i giudizi all’esame e non manifestamente infondate le sopra esposte questioni di costituzionalità, relative all’applicazione del comma 476 dell’art. 1 della legge nr. 147 del 2013 ai rapporti giuridici in essere alla data di entrata in vigore della legge, con la sola eccezione delle vicende definite con giudicato.

16. I giudizi in epigrafe, qui riuniti ai soli fini del presente incidente, sono di conseguenza sospesi per la rimessione delle questioni suddette all’esame della Corte costituzionale e si dispone che, a cura della Segreteria, sia trasmessa alla Corte la presente ordinanza unitamente ai ricorsi di primo grado, alle sentenze del T.A.R. e agli atti di appello e che la medesima ordinanza venga notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), non definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe qui riuniti:

a) visti gli artt. 134 Cost., 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, nr. 1, 23 della legge 11

marzo 1953, nr. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 476, della legge 27 dicembre 2013, nr. 296, in relazione agli articoli 3 e 117 Cost., nella parte in cui si applica ai rapporti giuridici in essere alla data della sua entrata in vigore con la sola eccezione delle vicende definite con giudicato, nei sensi di cui in motivazione;

b) dispone la sospensione del presente giudizio;

c) ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

d) ordina che a cura della Segreteria della Sezione la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

e) riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e sulle spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Virgilio, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere, Estensore
Raffaele Potenza, Consigliere
Andrea Migliozi, Consigliere
Silvestro Maria Russo, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/04/2015